

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1985** (ECLI:IT:COST:1985:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **24/01/1985**

Deposito del **30/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10706**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 24 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 bis del 6 febbraio 1985.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale e dell'art. 91 del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;

che, secondo il Pretore, per effetto della nuova disciplina il giudice non può sospendere né revocare la patente, se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione del principio di eguaglianza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza.

Considerato che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione lo stesso Pretore dà atto che la querela è stata in effetti ritualmente presentata, onde egli risulta pienamente investito di quei poteri di cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della persona offesa;

che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.